

# Messaggio

numero

**7138**

data

4 novembre 2015

Dipartimento

TERRITORIO

Concerne

## **Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 11 marzo 2014 presentata nella forma elaborata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla Sezione della logistica (CPIL) per la modifica dell'art. 21 della legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 (nuovo cpv. 2)**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

l'iniziativa chiede, per commesse edili e di fornitura aggiudicate nell'ambito di una procedura libera, selettiva o a invito, che gli offerenti siano obbligati a fornire idonee garanzie bancarie o di altri istituti che garantiscano l'erogazione dei crediti in caso di assegnazione della commessa.

La prestazione di garanzie è uno dei criteri d'idoneità economico-finanziaria previsti dall'art. 21 LCPubb che determinano la possibilità o meno di un offerente di poter partecipare a una procedura di concorso.

L'art. 48 RLCPubb/CIAP prevede che la garanzia solidale bancaria o assicurativa possa essere richiesta per i concorsi con importi superiori a:

- CHF 500'000.- per l'impresario costruttore e le opere di pavimentazione;
- CHF 100'000.- per gli impianti speciali;
- CHF 50'000.- per le altre categorie artigianali.

Gli importi della garanzia di buona esecuzione sono fissati come segue:

- 10% dell'importo totale dell'offerta (IVA inclusa) per offerte fino a chf 1'000'000.-;
- CHF 100'000.- per importi d'offerta (IVA inclusa) compresi tra CHF 1'000'000.- e CHF 2'000'000.-;
- 5% dell'importo totale dell'offerta (IVA inclusa) per offerte superiori a CHF 2'000'000.-.

La prestazione di garanzie da parte dell'offerente costituisce una protezione in più a favore del committente circa la buona esecuzione delle prestazioni oggetto della commessa pubblica. Tanto la Sezione della logistica quanto la Divisione delle costruzioni, di principio, chiedono già agli offerenti il rilascio di garanzie di buona esecuzione per le prestazioni oggetto di procedure di commesse pubbliche.

Un obbligo sistematico imposto dalla legge di prestare garanzia non salvaguarderebbe tuttavia le medio/piccole aziende locali rispetto alle società neocostituite e detenute da azionisti esteri finanziariamente più forti.

Il rilascio di prestazioni bancarie è difatti oneroso per l'offerente costretto a farne capo e le medio/piccole aziende locali verrebbero maggiormente ostacolate dalla partecipazione alle procedure di commesse pubbliche, soprattutto nel caso di partecipazione a più procedure con conseguente necessità di rilascio di più garanzie.

Un tale obbligo sistematico potrebbe dunque andare ad agevolare quelle società finanziariamente più forti e detenute da azionisti fuori Cantone (come per esempio società estere che si insediano nel Cantone mediante l'apertura di filiali).

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, N. Gobbi

Il Cancelliere, G. Gianella